

**TRIBUNALE DI MASSA****SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, Dott. [REDACTED]
a scioglimento della riserva espressa in data 16.6.2017, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

PROCEDIMENTO NR. [REDACTED]/2017

Letti gli atti di causa;

esaminata la documentazione in atti;

sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate;

rilevato che l'opponente ha depositato consulenza di parte che evidenzia nell'ambito del rapporto possibili fenomeni di anatocismo e di usura; che, secondo la ricostruzione del consulente, tali fenomeni avrebbero già comportato illegittimi addebiti per euro 146.223, 09, misura verosimilmente destinata ad aumentare, secondo la prospettazione difensiva, quando il rapporto sarà ricostruito anche con riferimento alle annualità 2002 – 2010;

che nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è parte opposta che riveste sostanzialmente il ruolo di attore e che, dunque, ha l'onere di dimostrare il fondamento del proprio diritto;

che, a fronte delle contestazioni dell'opponente, supportate da rilievi di natura tecnico contabile non manifestamente infondati anche se neppure completamente condivisibili, e tenuto conto del ruolo sostanzialmente di attore dell'opposto, si ritiene sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 cpc ai fini della sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto risultando necessario che l'azione esecutiva sia preceduta da un accertamento a cognizione piena delle ragioni di parte opposta.

IL GIUDICE**P.Q.M.**

Visto l'art. 649 cpc sospende la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. [REDACTED] / 2107 emesso dal Tribunale di Massa in data 23.2.2017.

Si comunichi.

Massa, 19/06/2017

Il Giudice

Dott. [REDACTED]



